



<b>Dipartimento Tutela Ambientale</b>
<b>22 FEB. 2021</b>
Prot. QL <u>13867</u>

Al Gabinetto della Sindaca

Al Capo Staff della Sindaca

Al Segretariato – Direzione Generale

All'Assessorato alla Città in Movimento

All'Assessorato ai Rifiuti e al Risanamento Ambientale

Ai Presidenti dei Municipi di Roma  
(dal Municipio I al Municipio XV)

Al Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale

Al Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale  
- *Pianificazione Servizi Operativi*

All'Ufficio Stampa di Roma Capitale  
- *Responsabile*  
- *Settore Prodotti editoriali*

Al Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale

Al Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti

Al Dipartimento Tutela Ambientale  
- *Servizio Attività di Comunicazione Istituzionale*

Ai Direttori dei Municipi di Roma  
(dal Municipio I al Municipio XV)

All'ATAC  
- *Direzione Generale e Ufficio Stampa*  
PEC: protocollo@cert2.atac.roma.it

All'Agenzia Roma Servizi Mobilità  
Uff. Stampa - fax 06 46957839  
PEC: romaservizi@pec.romamobilita.it

Al Dipartimento Comunicazione  
- *Ufficio Gestione Contact Center*

**OGGETTO:** Trasmissione Determinazione Dirigenziale su **Provvedimenti per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico: Informazione alla cittadinanza.**

Si trasmette in allegato la Determinazione Dirigenziale n. 306 del 22/02/2021 concernente i Provvedimenti in oggetto, al fine di consentire la più ampia ed immediata divulgazione.

All.: 1 c.s.

IL FUNZIONARIO

*Sansone*

# ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale  
Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti

Dipartimento Tutela Ambientale	
22 FEB. 2021	
Prot. QL	13865

Prot. N. QL/ \_\_\_\_\_

**DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n. 306 del 22/02/2021

**Oggetto:**

Provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da **PM10**: informazione alla cittadinanza

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;
- che la succitata Direttiva stabilisce, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, l'importanza di combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario;
- che il D.Lgs n. 155/2010, all'art. 1, comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;
- che, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 351/99, pubblicato sul S.O. n. 60 al BUR n. 11 del 20 marzo 2010;
- che le Norme di Attuazione del succitato Piano indicano l'ARPA Lazio quale organo tecnico preposto all'attivazione e gestione di un sistema modellistico previsionale in grado di stimare il livello di inquinamento presunto da cui è possibile dedurre la gravità del rischio sulla base del quale il Comune di Roma sarà tempestivamente allertato per adottare gli interventi necessari;
- che la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66/1998 e successive modificazioni ed integrazioni assegna al Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile i compiti di prevenzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico;
- che, nell'ambito dell'articolazione degli uffici del Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile, tali compiti vengono assolti dalla U.O. Tutela dagli Inquinamenti, giusta deliberazione di Giunta Capitolina n. 212/2014, compiti successivamente confermati e confluiti nell'attuale Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 09/10/2017;

con la deliberazione di Giunta Regionale n. 938 dell'8 novembre 2005 è stata approvata la nuova configurazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria del Comune di Roma, in attuazione del D.Lgs. n. 351/1999 e del D.M. n. 60/2002 (abrogati dal D.Lgs. n. 155/2010), configurazione successivamente revisionata con la D.G.R. n. 478 del 4 agosto 2016;

constatato, sulla base dei dati rilevati durante il ciclo di monitoraggio relativo alla giornata del 21 febbraio 2021 dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall'A.R.P.A. Lazio, il superamento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> come media giornaliera delle concentrazioni di polveri inalabili (PM10);

acquisite le previsioni modellistiche sullo stato della qualità dell'aria e della sua evoluzione fornite in data odierna (22 febbraio 2021) dall'A.R.P.A. Lazio che indicano per i prossimi giorni, sull'area di Roma, una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti atmosferici;

considerato che, nel rispetto dei criteri operativi disposti dal Piano Intervento Operativo (Allegato III della D.G.C. n. 76/2016 e s.m.i.), alla ricorrenza di situazioni come quella in atto, occorre adottare apposita determinazione dirigenziale di informazione alla cittadinanza;

considerato che le principali fonti di emissione primaria da traffico veicolare di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) risultano essere i veicoli diesel e a benzina di vecchia generazione, nonché gli impianti termici ad uso civile;

considerato che già il Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con D.C.C. n. 84 del 28 giugno 1999, aveva individuato quattro fasce della città a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico, con maggiore pericolosità per le aree più centrali;

che con D.A.C. n. 21 del 16 aprile 2015 è stato approvato il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, nell'ambito del quale sono stati individuati alcuni interventi specifici da attuare nell'Anello Ferroviario e nella Fascia Verde, anche sulla base degli indirizzi previsti dal Piano di Risanamento Regionale della Qualità dell'aria;

che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 4/2015 è stata istituita la Z.T.L. "Fascia Verde", modificato il perimetro della Z.T.L. "Anello Ferroviario" già esistente (inclusendo il comprensorio "Prato della Signora" e le strade ivi ricadenti, così come specificato nell'allegato C della stessa deliberazione), nonché definiti nel dettaglio i provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare, permanenti e programmati, all'interno della "Fascia verde" in attuazione a quanto previsto dal PGTU (D.A.C. n. 21/2015), ai quali è stata data applicazione mediante Ordinanza del Commissario n. 34/2015 e Ordinanza della Sindaca n. 87 del 27 ottobre 2016, nelle more della predisposizione della segnaletica da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti;

che con la D.G.C. n. 76 del 28 ottobre 2016 (successivamente modificata con la D.G.C. n. 95 del 18 novembre 2016) si è proceduto all'"Attuazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare previsti dal Nuovo P.G.T.U. (D.A.C. n. 21/2015) per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Ridefinizione del Piano di Intervento Operativo di cui alla D.G.C. n. 242/2011 e revoca della D.C.S. n. 88 del 27 maggio 2016";

atteso che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

considerato, altresì, che i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), per quanto premesso, potrebbero essere bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni;

considerato che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha comportato la necessità di adottare, a livello nazionale, provvedimenti volti a prevenire il contagio da parte della popolazione, prevedendo, tra l'altro, la sospensione parziale di diverse attività socio-economiche e culturali (es. attività ludico ricreative, commerciali) al fine di limitare la trasmissione dell'infezione tra individui;

tenuto conto delle ulteriori urgenti disposizioni nazionali e locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di contenimento degli spostamenti nei territori regionali e comunali durante il periodo compreso tra il 16 gennaio 2021 e il 5 marzo 2021;

che, pertanto, tali disposizioni comporteranno una conseguente modifica della mobilità cittadina;

tenuto conto, altresì, del più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento, statuito dalla normativa ambientale a partire dalla legge n. 349/86 istitutiva del Ministero dell'ambiente, dal Decreto Legislativo n. 195/2005 di recepimento della direttiva 2003/4/CE, e, da ultimo, dal Decreto Legislativo n.155/2010;

Visto l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;  
Visto l'art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349;  
Visti gli artt. 13 e 107 del T.U.E.L. adottato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;  
Visto il Decreto Legislativo n. 195 del 19 agosto 2005;  
Visto il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;  
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 767 del 1 agosto 2003;  
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 217 del 18 maggio 2012;  
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 536 del 15 settembre 2016;  
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009;  
Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011;  
Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 76 del 28 ottobre 2016 e s.m.i.;  
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

## DETERMINA

di rendere noto alla cittadinanza, mediante i mezzi di informazione, che:

- durante il ciclo di monitoraggio della qualità dell'aria nella giornata del 21 febbraio 2021 nelle stazioni della rete di rilevamento site in **Preneste e Malagrotta** è stato superato il valore limite di 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  come media giornaliera per le polveri inalabili (PM10);
- la qualità dell'aria, viste le previsioni modellistiche fornite da A.R.P.A. Lazio, evidenzia per i prossimi giorni sull'area di Roma una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti atmosferici;
- i soggetti a rischio di cui alla premessa, cui compete una particolare cautela di ordine sanitario, è opportuno che evitino di esporsi prolungatamente alle alte concentrazioni di inquinanti;
- in considerazione della straordinarietà della situazione in essere connessa all'emergenza sanitaria da COVID-19, tenendo anche conto delle disposizioni nazionali e locali atte a contenere la diffusione dei contagi, si invita comunque la cittadinanza ad attuare una serie di azioni volontarie, volte alla riduzione delle emissioni di inquinanti antropici con l'obiettivo di prevenire l'aumento delle concentrazioni inquinanti in atmosfera, tra le quali ad esempio:
  - preferire veicoli elettrici, ibridi o alimentati con combustibili a basso impatto (es. metano);
  - adottare comportamenti di guida volti alla riduzione di emissioni inquinanti (es. moderare la velocità, mantenere spento il motore se non necessario, curare la manutenzione periodica del veicolo in modo da garantire un corretto funzionamento del motore e del veicolo nel suo complesso);
  - limitare gli orari di accensione degli impianti termici e ridurre la temperatura massima dell'aria negli edifici.

Per ulteriori informazioni si invita la cittadinanza a consultare il sito web istituzionale [www.comune.roma.it](http://www.comune.roma.it) (sezione dedicata al Dipartimento "Tutela Ambientale").

Visto l'art 6-bis L. 241/1990 e gli artt. 6, secondo comma, e 7 D.P.R. 62/2013 si attesta l'avvenuto accertamento della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

Il presente atto è privo di rilevanza contabile.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
NICOLA DE BERNARDINI

